



COMUNE DI CAGLIARI
SERVIZIO URBANIZZAZIONI E MOBILITA'

REGOLAMENTO TAXI

Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n° 11 del 17/03/04

INDICE

- | | |
|---|--|
| Art. 1 – Oggetto del servizio | Art. 19 – Acquisizione del servizio |
| Art. 2 – Licenza | Art. 20 – Comportamento del tassista durante il servizio |
| Art. 3 – Figure giuridiche | Art. 21 – Comportamento degli utenti |
| Art. 4 – Numero delle licenze | Art. 22 – Sostituzione alla guida |
| Art. 5 – Compatibilità tra licenze | Art. 23 – Interruzione del trasporto |
| Art. 6 – Obblighi connessi alla licenza | Art. 24 – Trasporto portatori di handicap |
| Art. 7 – Autovetture | Art. 25 – Tariffe |
| Art. 8 – Auto di scorta | Art. 26 – Tassametro |
| Art. 9 – Operatività del servizio | Art. 27 – Responsabilità del servizio |
| Art. 10 – Requisiti per l'esercizio della professione di tassista | Art. 28 – Reclami |
| Art. 11 – Accesso alla professione di tassista | Art. 29 - Addetti alla sorveglianza |
| Art. 12 – Concorso per l'assegnazione delle licenze | Art. 30 – Idoneità dei mezzi di servizio |
| Art. 13 – Contenuti del bando | Art. 31 – Rinuncia alla licenza |
| Art. 14 – Commissione di concorso | Art. 32 – Sanzioni |
| Art. 15 – Rilascio della licenza e inizio del servizio | Art. 33 – Sospensione della licenza |
| Art. 16 – Validità della licenza | Art. 34 – Revoca della licenza |
| Art. 17 – Trasferibilità della licenza | Art. 35 – Decadenza della licenza |
| Art. 18 – Turni di servizio | Art. 36 – Rappresentanza di categoria |

Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n° 11 del 17/03/2004

ART. 1
OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio taxi è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento e viene esercitato con autovetture, natanti, motocarrozze e veicoli a trazione animale.

2. Il servizio taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, rivolgendosi ad una utenza indifferenziata, mediante lo stazionamento pubblico o dietro chiamata, che può essere effettuata alle postazioni fisse nelle aree individuate dall'Amministrazione Comunale o tramite Centro Radio.

ART. 2
LICENZA

1. Per l'esercizio del servizio taxi è prescritto il possesso della titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992 n° 21, e di iscrizione nell'apposito ruolo presso la Camera di Commercio, ove istituito.

2. Fino all'istituzione di detto ruolo, restano sospese le prescrizioni del presente Regolamento che vi fanno riferimento e le sanzioni connesse alle medesime.

ART. 3
FIGURE GIURIDICHE

1. Ogni licenza consente l'immatricolazione di una sola autovettura.

2. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono:

- a) essere iscritti quali titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, o in cooperative di servizi, nel rispetto delle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane e in tutte le altre forme previste dalla Legge.

3. Nei casi in cui alle lettere b) e c) l'operatore può conferire la licenza alla cooperativa o al consorzio; in caso decada o venga escluso dai predetti soggetti giuridici, il tassista rientra immediatamente in possesso della licenza mentre, in caso di recesso verrà reintegrato nella licenza solo dopo trascorso un anno dalla data del recesso medesimo, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 21/92.

ART. 4
NUMERO DELLE LICENZE

1. Il numero delle licenze viene adeguato ogni cinque anni con deliberazione della Giunta Comunale sulla base di apposito studio eseguito su indicazione del Servizio Urbanizzazioni e Mobilità.

2. La Giunta Comunale provvede alla determinazione del numero delle licenze separatamente per autovetture, natanti, motocarrozze e veicoli a trazione animale. Non si potranno in ogni caso superare eventuali parametri stabiliti dalla regolamentazione regionale.

3. Il numero delle licenze per autovettura è al presente in 100 già rilasciate. Il numero delle nuove licenze, da attribuirsi mediante concorso da espletare ai sensi dell'art. 12 e seguenti del presente Regolamento sarà definito dalla Giunta Comunale sulla base di studi già effettuati e, se lo riterrà opportuno, di eventuali aggiornamenti.

4. Il numero delle licenze per veicoli a trazione animale e quello per natanti e motocarrozze sarà definito successivamente con deliberazione della Giunta, sulla scorta delle richieste eventualmente presentate ed avendo sempre presenti le esigenze primarie del traffico cittadino.

ART. 5 COMPATIBILITA' TRA LICENZE

1. In capo ad uno stesso titolare di licenza è vietato:

- a) il cumulo di più licenze per servizio taxi anche se rilasciate da comuni diversi;
- b) il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio anche se rilasciate da comuni diversi.

2. In capo allo stesso soggetto è invece consentito il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi con l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente esercitato con natanti, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 21/92.

ART. 6 OBBLIGHI CONNESSI ALLA LICENZA

1. La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti.

Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un collaboratore familiare o da un sostituto purché tali soggetti siano iscritti nel ruolo dei conducenti secondo quanto previsto dalla Legge n° 21/1992, art. 10, fatto salvo il disposto del secondo comma dell'art. 2 del presente Regolamento.

2. Il titolare della licenza trasmette al competente Servizio Urbanizzazioni e Mobilità, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco dei collaboratori familiari e dei sostituti impiegati nella guida del mezzo contenente i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni collaboratore o sostituto.

ART. 7 AUTOVETTURE

1. Le autovetture del servizio taxi sono di colore bianco e devono possedere tutti i segni distintivi secondo le prescrizioni di cui al D.M. 19 novembre 1992 pubblicato sulla G.U. n° 283 dell'01/12/1992.

2. E' ammessa l'apposizione di pubblicità sulle vetture, purché non pregiudichi l'immediata riconoscibilità dei dati identificativi del taxi e comunque nelle forme e nei limiti di cui all'art. 23 del Codice della Strada e del § 3 del titolo II del relativo Regolamento di esecuzione.

La pubblicità non deve in nessun caso ricoprire le vetture tanto da modificarne il colore bianco di fondo.

3. Laddove la pubblicità è ammessa sulle vetture, è soggetta all'imposta comunale, secondo le disposizioni del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e del vigente Regolamento dell'Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, ovvero secondo le eventuali successive modificazioni della citata normativa.

4. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, il concorso per l'attribuzione delle nuove licenze di cui al precedente art. 4, dovrà essere riservato agli operatori che svolgano il servizio con vetture dotate di sedili girevoli a 90°, in grado di agevolare l'accesso degli utenti portatori di handicap.

5. Le autovetture dovranno essere dotate di appositi indicatori luminosi atti ad indicare la disponibilità o meno del servizio.

ART. 8 **AUTO DI SCORTA**

1. Su istanza dei rappresentanti legali delle Cooperative di cui all'art. 3 del presente Regolamento il Dirigente del Servizio Urbanizzazioni e Mobilità può concedere in rapporto non superiore ad 1 ogni 20 vetture (vale anche la frazione inferiore qualora la Cooperativa o Consorzio non raggiunga le 20 vetture) licenza speciale per immatricolazione di autovetture in Servizio di Scorta. Il servizio di taxi di scorta è a disposizione di tutti i tassisti aderenti a dette cooperative o consorzi impossibilitati all'utilizzo delle proprie autovetture per:

- a) guasto meccanico;
- b) incidente;
- c) furto e incendio;
- d) trasporto portatori di handicap su carrozzina.

2. Il Servizio competente concede, l'autorizzazione preventiva all'utilizzo del taxi di scorta al tassista che dimostra di trovarsi in una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente. Detta autorizzazione deve contenere:

- a) generalità complete del richiedente;
- b) generalità o ragione sociale del titolare della licenza per autovetture di scorta;
- c) numero di targa o di licenza del taxi di scorta;
- d) numero di targa e licenza del taxi sostituito;
- e) periodo di validità.

3. L'autorizzazione deve essere custodita nella vettura unitamente alla licenza del taxi sostituito per essere esibito alle autorità di vigilanza.

4. Il concessionario del taxi di scorta assegna l'autovettura nel rigoroso rispetto dell'ordine temporale di ricevimento delle richieste che devono essere annotate in apposito registro bollato e vidimato dal Servizio competente; oltre agli estremi e alla data della richiesta,

l'annotazione deve contenere i dati anagrafici del richiedente, il numero e la durata della autorizzazione alla sostituzione rilasciata dal Comune.

5. Al tassista cui sia stata assegnata la vettura di scorta è vietato l'uso della propria autovettura per l'espletamento del Servizio taxi.

6. Al tassista cui sia stata assegnata la vettura di scorta è altresì vietato farsi sostituire alla guida salve le cause di forza maggiore.

ART. 9 OPERATIVITA' DEL SERVIZIO

1. Il servizio taxi opera prevalentemente all'interno dell'area comunale. La prestazione del servizio è obbligatoria per tutte le destinazioni comprese nel territorio della Provincia di Cagliari servite da strade asfaltate e facoltativa per destinazione fuori provincia.

ART. 10 REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI TASSISTA

1. L'esercizio della professione di tassista è consentito a tutti i cittadini in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada dotati dei seguenti requisiti:

- a) idoneità morale;
- b) idoneità professionale;

2. Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi:

- a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
- b) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

3. Nei casi in cui alle lettere a) e b) del comma 2 il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

4. L'idoneità professionale è acquisita a termini della vigente normativa, in particolare del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.

5. La idoneità psico-fisica dovrà risultare da certificazione rilasciata dalla struttura Sanitaria pubblica.

ART. 11 ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TASSISTA

1. L'accesso alla professione di tassista è consentito agli iscritti nel "ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio.

2. Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

3. Fino all'istituzione di detto ruolo si applica il secondo comma dell'art. 2 del presente Regolamento.

4. Nelle more dell'istituzione del ruolo da parte della Regione Autonoma della Sardegna, l'eventuale erede e/o cessionario deve essere in possesso oltre ai requisiti di legge, anche di quelli di cui al bando per l'assegnazione delle licenze.

ART. 12

CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE

1. Le licenze vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli ed esame a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo.

2. La graduatoria del concorso ha validità di cinque anni, e ad essa si attingerà qualora si rendano disponibili presso il Comune una o più licenze. Si procederà a nuovo concorso quando, in seguito alla verifica quinquennale di cui all'art. 4, occorra aumentare il numero delle licenze.

3. Il bando di concorso è pubblicato per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Sarda ed all'Albo Pretorio del Comune, nonché, per estratto, sui quotidiani regionali della Sardegna a maggiore diffusione.

ART. 13

CONTENUTI DEL BANDO

1. I contenuti del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze sono i seguenti:

- a) numero delle licenze da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) indicazione delle materie d'esame;
- e) indicazione dei punteggi attribuibili;
- f) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- g) schema di domanda per la partecipazione al concorso.

ART. 14

COMMISSIONE DI CONCORSO

1. La commissione del concorso per l'assegnazione delle licenze è così composta:

- il Dirigente del Servizio Urbanizzazioni e Mobilità, o un suo delegato in qualità di Presidente;
- il Dirigente del Coordinamento Informatico e Servizio Statistico o un suo delegato;
- il Dirigente del Servizio Cultura e Spettacolo o un suo delegato;
- il Funzionario Amministrativo del Servizio Urbanizzazioni e Mobilità, che funge anche da segretario.

2. Ai sensi della normativa vigente in materia di pubblici concorsi, almeno uno dei componenti la Commissione di cui al comma che precede dovrà essere di sesso femminile. In mancanza di tale figura tra quelle designate dal 1° comma, il Commissario di sesso femminile sarà designato dal Segretario Generale avendo riguardo alla competenza e alla cultura necessaria.

3. Alla Commissione saranno affiancati uno o più consulenti esterni per la valutazione della conoscenza delle lingue.

4. La Commissione ha a disposizione 120 (centoventi) punti da assegnare al singolo concorrente: 60 di tali punti sono riservati alla valutazione d'esame, mentre i restanti 60 sono attribuiti in base all'anzianità di servizio (fino ad un massimo di 30 punti), ai titoli di studio (fino ad un massimo di 15 punti), alla conoscenza delle lingue (fino ad un massimo di 15 punti).

5. Qualora due o più candidati risultino assegnatari dello stesso punteggio, la licenza viene assegnata a quello che possiede la maggiore anzianità di servizio come sostituto alla guida di taxi o come dipendente di impresa di noleggio con conducente, valutabile a partire da almeno sei mesi, ai sensi dell'art. 8, 4° comma, della Legge n. 21/1992.

In caso di ulteriore parità si assegnerà la licenza al concorrente con il carico di famiglia più elevato. Se dopo il raffronto dei carichi di famiglia i concorrenti si trovino ancora in parità di punteggio, sarà dichiarato vincitore il più anziano di età.

ART. 15

RILASCIO DELLA LICENZA E INIZIO DEL SERVIZIO

1. Il Dirigente, approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di cui all'art. 14, provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione della permanenza del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento per l'esercizio della professione di tassista.

3. L'assegnatario della licenza è tenuto ad iniziare il servizio entro centottanta giorni dal rilascio della licenza stessa, dandone immediata comunicazione al competente Servizio Urbanizzazioni e Mobilità.

ART. 16

VALIDITA' DELLA LICENZA

1. La licenza d'esercizio ha validità illimitata a condizione che, entro il mese di gennaio di ogni anno, venga inoltrata al competente Servizio una dichiarazione di prosecuzione dell'attività con attestazione, sotto la propria responsabilità, di possedere sempre i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di taxista. In tale dichiarazione dovranno essere indicati gli estremi del rinnovo del certificato di abilitazione professionale e della certificazione relativa alla regolarità del tassametro, giusta quanto disposto nel successivo articolo 27 comma 3°. E' fatta

comunque salva la facoltà dell'ufficio preposto di effettuare tutte le verifiche e richiedere la documentazione a sostegno di quanto contenuto nella dichiarazione.

2. La licenza può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

ART. 17 **TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA**

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento della licenza comunale d'esercizio per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) essere assegnatario della licenza da almeno 5 anni;
- b) aver compiuto sessant'anni;
- c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. Il trasferimento della licenza comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui agli artt. 10 e 11. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, la licenza può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni con le modalità di cui al successivo comma 4 b). Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede o da un suo sostituto.

3. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, la licenza è revocata e messa a concorso.

4. L'Amministrazione, attraverso il Servizio competente, dispone il trasferimento della licenza per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
- b) gli eredi del titolare di licenza deceduto dovranno risultare da copia conforme della denuncia di successione o, nel caso questa non sia obbligatoria, da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio; a tali documenti dovrà essere allegato un atto con sottoscrizioni autenticate da un notaio ove si acconsenta il trasferimento della licenza in capo ad un erede da parte degli altri eredi, ovvero una dichiarazione sottoscritta da tutti gli eredi nella quale venga indicato un terzo al quale si intende cedere la licenza con regolare contratto.
- c) Il cessionario e l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 10 e 11 del presente Regolamento.
- d) Il titolare che abbia trasferito la licenza deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova licenza e non può inoltre esercitare come sostituto

ART. 18
TURNI DI SERVIZIO

1. I turni di servizio che devono essere osservati dai taxi sono indicati dalla categoria degli operatori tramite i propri rappresentanti e sono approvati dal Servizio competente. In ogni caso, i turni devono garantire la copertura del servizio 24 ore su 24.
2. Qualsiasi eventuale sospensione del servizio dovrà essere comunicata per iscritto al Servizio competente ed al responsabile della categoria.

ART. 19
ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

1. Nell'ambito del territorio comunale la corsa è acquisita:
 - a) nelle zone di sosta e carico definite con deliberazione della Giunta Comunale;
 - b) mediante sistemi di chiamata via centro radio, la cui costituzione è obbligatoria per gruppi di almeno 10 operatori, con spesa a carico dei tassisti che vi aderiscono;
 - c) al di fuori delle zone di cui alla lettera a) quando il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito. In tale caso, l'acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal Codice della Strada.
2. Le prenotazioni di corsa sono di norma effettuate tramite il centro radio che dovrà procedere ad assegnare la chiamata al primo in ordine di turno presente nella zona.

ART. 20
COMPORTAMENTO DEL TASSISTA DURANTE IL SERVIZIO

1. Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) far decorrere gli scatti del tassametro solo al momento in cui il veicolo inizia il servizio;
 - c) seguire il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
 - d) consentire l'accesso alla categoria di utenti per il trasporto dei quali il veicolo è omologato;
 - e) rispettare i turni di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dalla competente Autorità Comunale;
 - f) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi di trasporto;
 - g) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - h) predisporre e attivare gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il taxi entri in avaria su strada extraurbana;
 - i) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - j) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
 - k) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione del veicolo con particolare riguardo al tassametro ed al contachilometri;
 - l) rilasciare al cliente la ricevuta e l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

- m) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo dietro richiesta a chi ne abbia interesse;
- n) avere sempre entro la vettura esposto in modo ben visibile agli utenti, il tariffario vigente.

2. Nell'esercizio della propria attività al tassista è vietato:

- a) seguire percorsi diversi dalla via più breve;
- b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- c) portare animali propri in vettura;
- d) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa tassametrica maggiorata degli eventuali supplementi o a quella contrattata su base chilometrica;
- f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

ART. 21

COMPORAMENTO DEGLI UTENTI

1. Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:

- a) fumare;
- b) assumere un comportamento che pregiudichi la sicurezza del viaggio, come agitarsi e schiamazzare, ovvero che si concreti in atti contrari alla decenza o che rechino offesa ai conducenti e passeggeri delle altre vetture;
- c) scegliere la vettura ai parcheggi autorizzati. Nel rispetto dell'ordine di carico, la scelta può essere operata solo nel caso in cui le vetture che precedano nella fila non abbiano la capienza sufficiente ad assicurare il trasporto di un gruppo di persone superiore a quattro, ovvero del bagaglio al seguito;
- d) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- e) pretendere il trasporto di animali domestici diversi dai cani di accompagnamento per i non vedenti, senza aver adottato d'intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
- f) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- g) pretendere che il trasporto venga effettuato in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.

ART. 22

SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

1. I titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi nei seguenti casi:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a giorni 30 annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o servizi pubblici elettivi.

2. Le ferie di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo dovranno essere godute entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento; potranno essere godute fino al 30

giugno dell'anno successivo qualora non siano state fruibili per causa di forza maggiore debitamente documentata, che sia riconosciuta valida dal competente Servizio del Comune.

3. I minori, eredi del titolare di licenza per servizio taxi, possono farsi sostituire alla guida da persona avente i requisiti di legge fino al raggiungimento della maggiore età.

4. Chiunque sostituisca alla guida il titolare di licenza o l'erede deve essere in possesso dei requisiti di Legge e del presente Regolamento.

5. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato dalla vigente normativa che prevede contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di gestione per sostituzione non superiore a sei mesi. Copia di tali contratti dovrà essere depositata presso il Servizio competente.

6. Per lo svolgimento del servizio i titolari di licenza possono avvalersi della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti di Legge e del presente Regolamento.

ART. 23

INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha il diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ART. 24

TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

1. Il tassista ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

3. Le vetture da immettere con il concorso per le nuove licenze ai sensi del precedente art. 4 dovranno essere attrezzate per il trasporto dei portatori di handicap.

4. Ogni singolo tassista, quando sostituisca la propria vettura, dovrà acquistare una vettura attrezzata per tale necessità.

5. Le Cooperative o i Consorzi dei tassisti dovranno dotare le centrali radio e le torrette delle aree di sosta di apparecchi di ricezione di messaggi sms, a vantaggio delle esigenze dei non udenti.

6. La Giunta Comunale stanzerà un contributo a favore delle Cooperative e o Consorzi dei tassisti per l'acquisto di auto di scorta dotate di piattaforme di sollevamento delle carrozzine per i portatori di handicap.

ART. 25 **TARIFFE**

1. La Giunta Comunale, determina le tariffe per l'esercizio del servizio taxi.
2. Per il servizio urbano le tariffe sono determinate a base multipla con riferimento al tempo di permanenza in vettura ed alla percorrenza, mentre per il servizio extraurbano si applica la tariffa su base chilometrica.
3. Le tariffe sono sottoposte a verifica ogni biennio sulla base degli indici ISTAT; possono altresì essere assoggettate a revisione dietro richiesta delle organizzazioni di categoria. Le nuove tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale.
4. Possono individuarsi, sempre con le modalità di cui al comma precedente, tariffe fisse per determinati percorsi, tariffe agevolate per coloro che si recano in discoteca, tariffe agevolate per determinate categorie di utenti, quali donne sole e minorenni in particolari fasce orarie, anziani e portatori di handicap, nonché istituirsi carte prepagate a tariffe scontate per gli utenti abituali e richiedersi un solo compenso maggiorato nel caso di uso collettivo abituale del taxi da parte di persone che si recano ad una medesima destinazione.

ART. 26 **TASSAMETRO**

1. Le autovetture adibite al servizio taxi sono dotate di tassametro omologato, collocato in posizione ben visibile dai passeggeri. I soggetti interessati ad ottenere l'omologazione presentano al Comune apposita istanza in carta legale corredata da una relazione tecnica sulle caratteristiche del tassametro, unitamente alle certificazioni o referenze atte a dimostrare l'efficienza e l'idoneità all'impiego.
2. Previo esito favorevole di apposita verifica, condotta a cura del Corpo di Polizia Municipale, il competente ufficio comunale concede l'omologazione al prototipo. Tutti i tassametri installati sulle autovetture recano impressi in modo indelebile gli estremi del provvedimento di omologazione.
3. Il tassametro è sottoposto a verifiche periodiche tese ad accertarne il regolare funzionamento, obbligatoriamente prima della dichiarazione annuale di prosecuzione dell'attività di cui all'art. 17, 1° comma, e in caso di sostituzione della vettura.
4. I guasti al tassametro devono essere riparati prima di iniziare il turno di servizio. Dopo ogni riparazione, il tassametro è sottoposto a verifica presso la Polizia Municipale.

ART. 27
RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio della licenza sono imputabili al titolare della stessa, al collaboratore familiare od al suo sostituto.

ART. 28
RECLAMI

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente Servizio che, esperiti gli accertamenti del caso, avvia la procedura sanzionatoria come previsto dal presente Regolamento e la trasmette al competente Servizio di Polizia Municipale ed al Servizio Attività Produttive.

2. All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami.

ART. 29
ADDETTI ALLA SORVEGLIANZA

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'art. 13 della L. 24 novembre 1981 n° 689, nonché al titolare dell'ufficio competente (Servizio Urbanizzazioni e Mobilità) che potrà disporre periodici controlli sulle vetture e sui mezzi in genere.

ART. 30
IDONEITA' DEI MEZZI DI SERVIZIO

1. La Polizia Municipale dispone la verifica annuale sull'idoneità dei mezzi al servizio sulla base di quanto previsto nella vigente legislazione e nel presente Regolamento.
2. E' in ogni caso fatta salva la revisione periodica dei veicoli nelle forme e cadenze disposte dalla Legge.
3. La dichiarazione annuale di prosecuzione dell'attività di cui all'art. 16, comma 1°, vistata dal competente ufficio, consente la presentazione del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza.
4. Le procedure di cui ai commi 1., 2. e 3. si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.

ART. 31
RINUNCIA ALLA LICENZA

1. La rinuncia all'esercizio della licenza si effettua da parte del titolare o dell'erede mediante atto scritto di rinuncia da presentarsi al competente ufficio comunale.

ART. 32
SANZIONI

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge ed in particolare dalla Legge 24.11.1981, n. 689 e dal Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o comportamenti più grave e specifica sanzione, le violazioni al presente Regolamento sono punite con la sospensione o la revoca della licenza.

ART. 33
SOSPENSIONE DELLA LICENZA

1. La licenza è sospesa dal Servizio competente per un periodo non superiore ai dieci giorni nei seguenti casi:

- a) mancanza della licenza a bordo del mezzo;
- b) mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;
- c) violazione dell'obbligo di tenere a bordo dell'auto di scorta l'autorizzazione all'utilizzo della stessa;
- d) violazione dell'obbligo di tenere a bordo dell'auto locata l'autorizzazione alla locazione;
- e) esercizio non autorizzato di servizio integrativo del servizio di linea;
- f) acquisizione di traffico ad opera di tassisti provenienti da altri comuni;
- g) violazione dell'obbligo di tenere a bordo del mezzo il certificato di iscrizione al ruolo;
- h) violazione dell'obbligo di effettuazione della comunicazione annuale di prosecuzione dell'attività;
- i) mancata comunicazione della sospensione del servizio (vedi art. 18 comma 2°);
- j) violazione degli obblighi di cui all'art. 20, comma 1°;
- k) mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 7;
- l) violazione dell'obbligo di dotarsi della licenza per l'immatricolazione di vetture per servizio di scorta di cui all'art. 8 comma 1°;
- m) violazione dell'obbligo di dotarsi dell'autorizzazione preventiva all'utilizzo del taxi di scorta di cui all'art. 8 comma 2°;
- n) mancata tenuta del registro delle vetture di scorta di cui all'art. 8 comma 4°;
- o) violazione delle prescrizioni di cui all'art. 8, comma 5°;
- p) mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 20 comma 2°;
- q) mancata segnalazione di guasti al tassametro ed al contachilometri;
- r) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami;
- s) mancata presentazione della dichiarazione annuale di prosecuzione del servizio;
- t) rifiuto di prestare servizio per le destinazioni obbligatorie di cui all'art. 9.

2. La licenza è sospesa per un periodo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 6 mesi nei seguenti casi:

- a) violazione di norme del Codice della Strada tale da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
- b) violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) mancato rispetto dei turni di servizio e delle modalità di acquisizione della corsa;
- d) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi;
- e) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati di cui all'art. 24 del presente Regolamento;
- f) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività.

3. Il Servizio dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

4. La sospensione viene comunicata al Dipartimento per i trasporti terrestri per l'adozione dei provvedimenti di competenza, ed al Comando della Polizia Municipale.

ART. 34 REVOCA DELLA LICENZA

1. Il Servizio competente dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:

- a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, della licenza per il servizio taxi con l'autorizzazione per il servizio da noleggio secondo quanto previsto dalla Legge e dal presente Regolamento;
- b) per avere il taxista al quale sia stata assegnata un'auto di scorta utilizzato, a mezzo di sostituto o collaboratore o altra persona, la propria autovettura;
- c) quando in capo al titolare della licenza vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di tassista previsti dalla Legge e dal presente Regolamento, ovvero le capacità psicofisiche necessarie;
- d) per perdita dei requisiti da parte delle figure giuridiche di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3, comma 2°, del presente Regolamento, alle quali i singoli esercenti abbiano conferito le proprie licenze;
- e) quando il titolare della licenza svolga attività giudicate incompatibili con quella di tassista ai sensi della vigente normativa;
- f) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle licenze;
- g) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio;
- h) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
- i) per motivi di pubblico interesse di comprovata gravità.

2. La revoca viene comunicata al Dipartimento per i trasporti terrestri per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 35 DECADENZA DELLA LICENZA

1. Il Servizio competente dispone la decadenza della licenza per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 15, comma 3°, fatti salvi i documentati casi di forza maggiore.

2. La decadenza viene comunicata al Dipartimento per i trasporti terrestri per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

3. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca della licenza.

ART. 36
RAPPRESENTANZA DI CATEGORIA

1. E' istituita presso il Comune la Commissione Consultiva per l'esercizio del servizio taxi nell'ambito del territorio comunale per l'applicazione del presente Regolamento.
2. La Commissione Consultiva Comunale è nominata con determinazione dal Dirigente e permane in carica per 5 anni dalla sua costituzione.
3. Essa è costituita da:
 - il Dirigente del Servizio Urbanizzazioni e Mobilità, che la presiede, o un suo delegato;
 - il Comandante del Corpo della Polizia Municipale o un suo delegato;
 - un componente per ciascuna delle associazioni di categoria dei tassisti maggiormente rappresentative a livello locale presenti sul territorio comunale;
 - un componente designato dalla Consulta Associazione Disabili;
 - un componente designato dalle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello locale.
4. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente, che partecipa alle attività della Commissione in assenza del componente effettivo stesso.
5. I componenti della Commissione possono essere sostituiti per dimissioni, per iniziativa del Comune o delle associazioni che li ha designati e qualora non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive senza che vengano sostituiti dai supplenti.
6. Il Presidente convoca la Commissione inviando l'Ordine del giorno ai componenti della Commissione stessa almeno 5 giorni prima della data di ciascuna riunione;
7. Le riunioni sono valide qualora partecipi la maggioranza dei componenti;
8. Le votazioni sono valide qualora partecipi la maggioranza dei voti dei presenti, con parere motivato riportato nel verbale di seduta. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. La Commissione esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante, sulla variazione e stesura delle norme regolamentari in materia del servizio taxi. La stessa oltre ad esprimersi su quanto sopra, elabora eventuali proposte generali e particolari e compie studi di interesse locale e generale da sottoporre al Comune e o alla Regione.
10. Qualora il parere di cui sopra non sia espresso entro 45 giorni dal suo ricevimento della richiesta si può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
11. Funge da Segretario della Commissione Consultiva un dipendente di qualifica non inferiore alla categoria C.